

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2020, n. 141/Pres.

**Regolamento recante modalità per l'esercizio dell'attività di allevamento, vendita e detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale in esecuzione dell'articolo 3, lettera j ter), art. 39, lettera h ter) della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).**

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Legittima provenienza degli esemplari detenuti

CAPO II  
ALLEVAMENTI

- Art. 4 Specie oggetto di allevamento
- Art. 5 Tipologie di allevamenti
- Art. 6 Richieste di autorizzazione
- Art. 7 Autorizzazioni
- Art. 8 Allevamento a scopo di ripopolamento
- Art. 9 Allevamento a scopo alimentare
- Art. 10 Allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale e di richiamo
- Art. 11 Impresa agricola
- Art. 12 Documentazione accessoria
- Art. 13 Norme igienico-sanitarie

CAPO III  
MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ESEMPLARI FAUNISTICI ALLEVATI

- Art. 14 Modalità di identificazione degli uccelli allevati
- Art. 15 Modalità di identificazione dei mammiferi allevati

CAPO IV  
CESSIONE, VENDITA E DETENZIONE DEGLI ESEMPLARI ALLEVATI

- Art. 16 Cessione e vendita degli esemplari vivi allevati in cattività

Art. 17 Mera detenzione

CAPO V  
REVOCA E RINUNCIA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 18 Revoca dell'autorizzazione

Art. 19 Rinuncia dell'autorizzazione

CAPO VI  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 Disposizioni transitorie

Art. 21 Rinvio

Art. 22 Entrata in vigore

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  
*(Finalità)*

1. Il presente regolamento disciplina l'allevamento, la detenzione, la vendita e la cessione di fauna, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", dell'articolo 9 della Legge Regionale 19 dicembre 1986 n. 56 "Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne" e dell'articolo 3, lettera j ter) della Legge Regionale 6 marzo 2008 n. 6 "Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria". Tali attività vengono svolte a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale.

Art. 2  
*(Definizioni)*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
- a) allevamenti: insieme delle attività e delle strutture volte alla riproduzione in cattività di fauna selvatica omeoterma o di esemplari a fenotipo ancestrale, con il mantenimento delle caratteristiche morfologiche, proprie delle specie selvatiche;
  - b) fauna selvatica omeoterma: esemplari di mammiferi e uccelli appartenenti a specie che vivono in stato di naturale libertà, stabilmente o temporaneamente, sul territorio nazionale. Appartengono a questa categoria esemplari faunistici di origine selvatica, mentre laddove si tratti di animali di prima generazione nati in cattività questi non possono più essere definiti di provenienza selvatica;
  - c) esemplari a fenotipo ancestrale: esemplari provenienti da attività di allevamento, le cui caratteristiche morfologiche esterne, sono analoghe a quelle dei congeneri selvatici.

Art. 3  
*(Legittima provenienza degli esemplari detenuti)*

1. L'allevatore, ovvero il detentore, attestano la legittima provenienza tramite idonea documentazione, di cui alle seguenti casistiche:

- a) bolla di cessione per i soggetti provenienti da allevamento non professionale;
- b) autorizzazione ministeriale, ovvero visto doganale, per i soggetti importati dall'estero;

- c) fattura o nota di consegna per soggetti acquistati da rivenditori o allevatori professionali con partita IVA;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

## CAPO II ALLEVAMENTI

### Art. 4

#### *(Specie oggetto di allevamento)*

Le specie allevabili ai sensi del presente regolamento sono:

- a) Uccelli: specie contenute nella lista CISO-COI degli uccelli italiani, categorie AERC A, B e C, che vivono stabilmente o temporaneamente nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- b) Mammiferi: specie che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio nazionale.

### Art. 5

#### *(Tipologie di allevamenti)*

1. Gli allevamenti oggetto del presente regolamento, sono suddivisi secondo le seguenti tipologie:

- a) allevamenti a scopo di ripopolamento;
- b) allevamenti a scopo alimentare;
- c) allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale e di richiamo.

### Art. 6

#### *(Richieste di autorizzazione)*

1. Le autorizzazioni per gli allevamenti di cui all'articolo 5, vengono rilasciate dal Servizio regionale competente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda compilata, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di imposta in bollo, secondo il modello approvato con Decreto del Direttore del Servizio competente pubblicato sul sito internet della Regione e indicante:

- a) le generalità e la residenza dell'allevatore;
- b) la località in cui avrà sede l'allevamento;
- c) le specie di animali che verranno allevati e tipologia dell'allevamento;
- d) il tipo di strutture e di recinzioni esistenti;
- e) l'imprenditorialità o meno dell'allevamento.

Art. 7  
(Autorizzazioni)

1. Il Servizio regionale competente rilascerà autorizzazioni agli effetti della l. 157/1992, della l.r. 56/1986 e della l.r. 06/2008 distinte per tipologie di allevamento, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5.
2. Vengono scorporati dalle autorizzazioni i soggetti frutto di ibridazione e quelli a fenotipo mutato.

Art. 8  
(Allevamento a scopo di ripopolamento)

1. Gli allevamenti a scopo di ripopolamento sono destinati alla riproduzione di specie autoctone, mantenute in condizioni di purezza, per la successiva immissione in natura.
2. La struttura dell'impianto e le tecniche di allevamento garantiscono il mantenimento delle caratteristiche comportamentali della specie allevata.
3. Prima della loro immissione in natura, qualora sia previsto dalla normativa sanitaria vigente, i soggetti vengono accompagnati da idonea documentazione veterinaria.

Art. 9  
(Allevamento a scopo alimentare)

1. Gli allevamenti a scopo alimentare sono destinati alla produzione e commercializzazione degli animali e delle loro carni o per l'autoconsumo, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie e fiscali.

Art. 10  
(Allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale e di richiamo)

1. Gli allevamenti a scopo amatoriale, ornamentale e di richiamo sono destinati alla riproduzione di specie allevate per finalità ludico ricreative e per il mantenimento delle tradizioni locali.
2. Le suddette tipologie di allevamento, vengono autorizzate in capo al richiedente, anche in modo disgiunto, sulla base di quanto indicato dallo stesso, in sede di istanza.

3. Le specie avifaunistiche ricomprese nell'allevamento a scopo di richiamo, cedute dall'allevatore per tale finalità, sono quelle appartenenti alle specie cacciabili, anche se a fenotipo mutato.

Art. 11  
*(Impresa agricola)*

1. Nel caso in cui l'allevamento sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a darne semplice comunicazione al Servizio regionale competente, attestando di essere titolare della stessa ed indicando:

- a) le proprie generalità e la residenza;
- b) la località in cui ha sede l'allevamento;
- c) le specie di animali che verranno allevati;
- d) il tipo di strutture e di recinzioni esistenti;
- e) il numero di partita IVA;
- f) copia della documentazione attestante la legittima provenienza dei riproduttori.

2. Resta fermo che il titolare dell'impresa agricola ha l'obbligo di ottemperare alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 12  
*(Documentazione accessoria)*

1. A cura dei titolari degli allevamenti, di cui all'articolo 5, lettere a) e b), ivi compresi gli imprenditori agricoli, è tenuto un registro di carico e scarico, vidimato e fornito dal Servizio regionale competente, nel quale sono annotati i dati dell'allevamento relativi alla consistenza numerica iniziale, alle nascite, ai decessi, agli acquisti, alle vendite ed alle cessioni o alla macellazione dei soggetti allevati.

2. I titolari di allevamenti a scopo alimentare o di ripopolamento, adempiono ai suddetti obblighi entro 30 giorni dalla fine di ciascun ciclo riproduttivo.

3. Il registro è tenuto con la massima diligenza e cura presso l'allevamento ed è esibito a richiesta degli organi di vigilanza, che hanno facoltà di ispezionare gli impianti.

Art. 13  
*(Norme igienico sanitarie)*

1. L'allevatore è tenuto ad allestire strutture di contenimento tali da garantire il buon trattamento degli animali allevati, assicurando condizioni igienico-sanitarie ed alimentazione

adeguate, nonché spazi sufficientemente ampi in relazione al numero dei capi presenti in allevamento.

2. Le recinzioni per gli allevamenti di cinghiale, sono realizzate con rete di altezza non inferiore a 180 cm, con diametro del filo non inferiore a tre millimetri ed interrata per almeno venti centimetri o conglobata in un cordolo di cemento, in modo da garantire la stabilità della struttura.

3. Gli allevatori sono tenuti al rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti nonché alla normativa in materia di divieto di maltrattamento degli animali e sul benessere animale.

4. Il titolare dell'allevamento è obbligato a segnalare tempestivamente, al Servizio Sanitario Veterinario competente, situazioni patologiche di natura epidemica in atto o sospette, isolando nell'eventualità i capi morti o malati.

### CAPO III

#### MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ESEMPLARI FAUNISTICI ALLEVATI

##### Art. 14

##### *(Modalità di identificazione degli uccelli allevati)*

1. Gli esemplari di avifauna allevati sono identificati mediante l'applicazione di anelli inamovibili chiusi, di diametro adeguato per specie, al fine che i medesimi non possano essere sfilati dall'arto dei soggetti.

2. Tali contrassegni sono applicati ai piccoli entro dieci giorni dalla nascita.

3. Gli anelli inamovibili chiusi sono richiesti alle Associazioni Ornitologiche riconosciute a livello nazionale o iscritte all'albo regionale.

4. Sono esclusi altri mezzi di identificazione, salvo i contrassegni di altre Amministrazioni provinciali o regionali o di altre Associazioni Ornitologiche riconosciute.

5. I galliformi e gli anatidi appartenenti a specie cacciabile, sono muniti di anello di identificazione soltanto se utilizzati come richiami vivi nell'esercizio dell'attività venatoria.

##### Art. 15

##### *(Modalità di identificazione dei mammiferi allevati)*

1. Gli ungulati sono contrassegnati con marca auricolare dell'allevatore ovvero con microchip.

2. L'identificazione avviene entro 30 giorni dalla nascita, ovvero dall'acquisizione o, comunque, prima di qualsiasi eventuale cessione.

3. I restanti mammiferi, appartenenti a specie cacciabile, non necessitano di alcun contrassegno identificativo, ad eccezione della specie volpe o di quelli appartenenti a specie protette, che sono identificati mediante microchip.

#### CAPO IV CESSIONE, VENDITA E DETENZIONE DEGLI ESEMPLARI ALLEVATI

##### Art. 16

##### *(Cessione e vendita degli esemplari vivi allevati in cattività)*

1. La vendita e la cessione gratuita di mammiferi e di uccelli, oggetto di allevamento, ivi compresi quelli con funzione di richiamo, è sempre possibile, nel rispetto del disposto, di cui ai precedenti articoli 3, 14 e 15.

2. Per la cessione in forma gratuita, i soggetti sono comunque accompagnati da bolletta prestampata preventivamente distribuita dal Servizio regionale competente.

3. Qualora gli allevatori o i detentori, intendano cedere temporaneamente a terzi uno o più esemplari provenienti da attività di allevamento, è sufficiente e necessaria una scrittura privata, tra il cedente e il cessionario, indicante gli estremi dell'autorizzazione all'allevamento, per gli allevatori cedenti, gli estremi della bolla di cessione, per i detentori cedenti, l'arco temporale della cessione, la specie oggetto di cessione temporanea ed il relativo numero di anello.

4. Copia della scrittura privata di cessione temporanea è conservata ed esibita ad ogni controllo, sia dal cedente sia dal cessionario.

##### Art. 17

##### *(Mera detenzione)*

1. La mera detenzione consiste nel mantenimento di uno o più soggetti faunistici di unico sesso o di soggetti di sesso diverso la cui riproduzione venga impedita ed è consentita nel rispetto degli articoli 3, 14 e 15.

2. La mera detenzione può essere esercitata senza alcuna autorizzazione.



CAPO V  
REVOCA E RINUNCIA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 18  
*(Revoca dell'autorizzazione)*

1. La revoca dell'autorizzazione di allevamento è disposta dal Servizio regionale competente, con proprio atto, in caso di recidiva nella mancata ottemperanza dei singoli obblighi e delle singole prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima.

2. L'autorizzazione potrà essere nuovamente rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.

Art. 19  
*(Rinuncia dell'autorizzazione)*

1. Qualora l'allevatore intenda cessare l'attività di allevamento, è obbligato a comunicare entro 30 giorni la rinuncia al Servizio regionale competente, consegnando l'autorizzazione originale ed i registri o bollettari in suo possesso.

CAPO VI  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20  
*(Disposizioni transitorie)*

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi i regolamenti provinciali previgenti.

Art. 21  
*(Rinvio)*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa statale e regionale in materia venatoria e la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 22  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.